



Piazza della Signoria (Firenze), immagine tratta dal volume "Viaggio nella storia della città" di Antonio Sergi. Iiriti editore - Reggio Calabria

si applica «in base a tariffa».

Quanto alla regola stabilita dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, secondo cui la TIA si applica in luogo della TARSU, va osservato che un tributo (come, nella specie, la TARSU) può ben essere surrogato da un altro tributo o sostituito da una entrata non tributaria, non incontrando il legislatore, al riguardo, alcun vincolo logico o giuridico (nel limite della non manifesta irragionevolezza).

Quanto, infine, alla possibilità per il Comune, prevista dal medesimo art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997, di procedere alla riscossione della TIA mediante ruolo, deve sottolinearsi, conclude la Corte: «che il ricorso a tale modalità di riscossione è solo facoltativo, e, comunque, ancorché tipico delle entrate tributarie, è consentito dalla legge anche per le entrate extratributarie».

Per una corretta valutazione della natura della tariffa di igiene ambientale (TIA), può aiutarci la constatazione che tale prelievo, pur essendo diretto a sostituire la TARSU, è disciplinato in modo analogo a detta tassa, la cui natura tributaria non è mai stata posta in dubbio né dalla dottrina né dalla giurisprudenza. La comparazione tra il prelievo TARSU e la TIA fa emergere delle

forti analogie: entrambe mostrano un'identica impronta autoritativa e somiglianze di contenuto con riguardo alla determinazione normativa, e non contrattuale, della fonte del prelievo.

entrambe mostrano somiglianze rispetto all'obbligo del pagamento e ai soggetti obbligati: la TARSU è dovuta, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, da coloro che occupano o detengono locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa, e comprese le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso (artt. 62 e 63). Analogamente, la TIA è dovuta, per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nelle zone del territorio comunale, da «chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accesso-

rio o pertinenza dei medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale» (art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 22 del 1997).

Le differenze tra le due fattispecie sono, perciò, minime: la «occupazione o detenzione» di superfici ed il riferimento ai soli rifiuti «interni», per la TARSU; la «occupazione o conduzione» di superfici ed il riferimento anche ai rifiuti «esterni», per la TIA.

Esse non sono, comunque, tali da far venir meno la comune circostanza che il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento.

La posizione assunta dalla Consulta è comunque stata riconfermata con la recentissima sentenza n. 8313 dell'8 aprile 2010: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno pienamente aderito al dettato della Corte Costituzionale, affermando che la tariffa di igiene ambientale è un tributo.

La Corte di Cassazione, infatti, ha conosciuto innanzitutto che, «la tariffa di igiene ambientale (TIA), disciplinata dal D. Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, presenta tutte le caratteristiche del tributo, in quanto si caratterizza per la doverosità della prestazione, per la mancanza di rapporto sinallagmatico tra parti e per il collegamento della prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante; pertanto, la TIA non è inquadrabile tra le entrate non tributarie, ma costituisce una mera variante della TARSU disciplinata dal D. Lgs. n. 507 del 1993, conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. Le controversie aventi ad oggetto la debenza della TIA, dunque, avendo natura tributaria appartengono alla cognizione delle commissioni tributarie».